

Sent. n. **74** /2024
Del 06.06.2024
R.G.N.R. n. 1641/2022
R.G. GIP/GUP n. 104/2023

AC...
Dott.ssa **Sonia Caravelli** / **Francesca**
Data deposito **06/06/2024**
Data irrevocabilità
R. Esec. N°
N° Campione penale
Redatta Scheda il



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE PENALE**

UFFICIO GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, dott.ssa Sonia Caravelli, nell'udienza camerale del giorno **giovedì 6 giugno 2024**, ha emesso, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la presente

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

nei confronti di

- **[REDACTED]** nato in **[REDACTED]** il **27.06.1979**, residente a **Caltaione (CT)**, in via **[REDACTED]** n. **8**, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, **assistito e difeso di fiducia dell'Avv. Michele Passione del Foro di Firenze (nominato in data 21.02.2024; procura speciale depositata il 03.06.2024)**;

LIBERO – ASSENTE

IMPUTATO

Per il delitto p. e p. dall'art 589 bis comma 8 c.p., perché cagionava per colpa, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di **[REDACTED]** e **[REDACTED]** e lesioni a più persone dalle quali derivava una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni:


[REDACTED] portava "frattura processo traverso D2, fratture costali PNX";

[REDACTED] accusava "trauma a dinamica maggiore con fratture costali multiple bilaterali - rottura cisti renali sx - frattura malleolo peronale sx";

[REDACTED] riportava "trauma a dinamica maggiore con sospetta rottura cristi renale dx e sanguinamento a livello del m obliqua dx frattura d12 muro posteriore".

In particolare, a bordo dell'autoarticolato Iveco General Trailer targato **[REDACTED]** si avvedeva tardivamente del traffico bloccato e, nonostante la brusca frenata posta in essere all'ultimo momento, andava a travolgere tutti i veicoli che lo precedevano sulla corsia di marcia.

Nello specifico, tamponava, prima di tutte, l'autovettura T-Roc targata **[REDACTED]** (condotta da **[REDACTED]** e con passeggero **[REDACTED]** che, in conseguenza dell'urto, veniva spinta verso la corsia di sorpasso e, subendo un ribaltamento, andava a battere contro altri due veicoli fermi sulla corsia di sorpasso: l'autovettura Kia Niro targata **[REDACTED]** (condotta **[REDACTED]** e con passeggeri **[REDACTED]** e **[REDACTED]**) e l'autovettura Opel Karl targata **[REDACTED]** (condotta da **[REDACTED]** e con passeggero **[REDACTED]**). Dopo aver urtato l'autovettura T-Roc di cui sopra, continuava la propria corsa in avanti, andando a travolgere altri veicoli che lo precedevano sulla corsia di marcia, e cioè l'autovettura Fiat Panda targata **[REDACTED]** (con a bordo **[REDACTED]**).



Enrica e Ursillo Serena, e l'autovettura Fiat Punto targata [redacted] (condotta da Daniela Daino); in conseguenza di questi ultimi urti, la Fiat Panda urtava la Fiat Punto: la Fiat Panda si ribaltava sottosopra, alzandosi, e finiva nel cassone del suddetto autoarticolato, mentre la Fiat Punto si ribaltava sul fianco e finiva incastrata sotto al pianale dell'autoarticolato Iveco - Koegel, targata DS954156 [redacted] (condotto da [redacted]).
In ragione di tutto quanto sopra, Macci Enrica e Ursillo Serena decedevano sul posto e [redacted] Marisa e D'Amico [redacted] riportavano le lesioni sopra specificate.

Fatto commesso per colpa generica e con violazione delle seguenti norme sulla disciplina della circolazione stradale:

- dell'art. 142 comma 7 del c.d.s. (superamento limite massimo di velocità) poiché alla guida dell'autoarticolato IVECO - GENERAL tg. [redacted] percorreva un tratto autostradale ad una velocità di 84 km/h, già apportata la relativa tolleranza di 6 km/h a favore del conducente superando così di non oltre 10 km/h il limite massimo consentito che in autostrada, per tale categoria di veicolo, e fissato in 80 km/h;
- dell'art 141 comma 2 1 1 del c.d.s. (perdita controllo del veicolo), alla guida dell'autoarticolato IVECO - GENERAL tg. [redacted] non era in grado di conservarne il controllo tantoché, in presenza di un rallentamento del traffico (con successivo blocco), regolarmente segnalato da relativi pannelli a messaggio variabile e dal servizio viabilità della società autostrade, non riusciva ad evitare di tamponare, violentemente, altri veicoli che lo precedevano regolarmente sulla medesima corsia (quella di marcia) incolonnati alla corrente di traffico ivi esistente;
- dell'art. 174 comma 4 del c.d.s. (superamento del periodo di guida giornaliero), poiché non osservava il periodo di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, eccedendo di 32 minuti il limite massimo consentito di non oltre il 10 %;
- dell'art. 174 comma 5 del c.d.s. (inosservanza del periodo di riposo giornaliero) poiché non osservava il periodo di riposo giornaliero prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Commesso in Cetona (SI) in data 17/06/2022.

In cui risultano persone offese

1. **MACCI ENRICA**, nato a Tivoli il 26.06.1977 e **URSILLO SERENA** nata a Tivoli il 21.06.1977, eredi di **MACCI ENRICA**, assistiti e difesi dall'Avv. Francesca Romana Codazzo e dall'Avv. Osvaldo Nicolas Girado del Foro di Tivoli;
2. **URSILLO SERENA** nato il 03.11.1954 Roma e **CENCI CRISTINA**, nata il 02.03.1954 [redacted] eredi di **URSILLO SERENA**, assistiti e difesi dall'Avv. Lorenzo Marcovecchio del Foro di Isernia;
3. **D'AMICO MARISA**, nato il 21.02.1922 [redacted] e residente a San Nicola, Assisi, G. L. Pistoia, assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Rombolà del Foro di Roma;
4. **ROSSI ANTONIO**, nato il 18.06.1922 a Frosinone, residente a Roma, in via del Tempio, 1, G. L. Pistoia, assistito e difeso dall'Avv. Cristiano Giovannelli del Foro di Pistoia;
5. **PINALDI MARISA**, nata il 27.03.1922 a Olteno, Roma, assistita e difesa dall'Avv. Cristiano Giovannelli del Foro di Pistoia;

- TUTTI ASSENTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concordemente chiesto, ai sensi degli articoli 444 e seguenti c.p.p., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerati l'aumento ex art. 589 -bis ult. co. c.p. e la riduzione per il rito, l'applicazione della pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione, sostituita ex art. 56 L. n. 689/1981 con la detenzione domiciliare presso l'indirizzo 10 Rue St. Jean de Luz - Nantes 44100.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio di [REDACTED], depositata dal P.M. il 28.03.2024, veniva fissata l'odierna udienza preliminare, nel corso della quale il procuratore speciale dell'imputato e il Pubblico Ministero hanno avanzato la seguente richiesta congiunta di applicazione pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti c.p.p.:

- pena base, anni quattro e mesi sei di reclusione;
- ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni tre di reclusione;
- aumentata ex art. 589 -bis ult. co. c.p. ad anni quattro e mesi sei di reclusione;
- ridotta per il rito ad anni tre e mesi sei di reclusione.

- sostituita ex art. 56 L. n. 689/1981 con la detenzione domiciliare presso l'attuale abitazione dell'imputato, ubicata in Francia, all'indirizzo 10 Rue St. Jean de Luz - Nantes 44100. (a tali fini veniva altresì allegato contratto di lavoro a tempo determinato presso POLYM, con sede in rue Hector Berlioz - Nantes 44000).

Preso atto del consenso delle parti e visionati gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, deve premettersi che la richiesta ex art. 444 c.p.p. - essendo funzionalmente diretta ad ottenere l'emissione di sentenza equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 comma I-bis c.p.p.), perché applicativa di sanzioni nell'ordinamento costituzionale legittimamente irrogabili solo in presenza di provata responsabilità penale personale - sia, nel sistema, istanza normativamente configurata e disciplinata come una forma di oggettiva e volontaria (per quanto implicita) ammissione di responsabilità da parte della persona imputata, con rinuncia ad avvalersi del diritto di contestare l'accusa e di far valere eccezioni e difese incompatibili con l'applicazione di una sanzione penale, con accettazione della piena valenza probatoria degli elementi raccolti da Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero e con rinuncia - oltre che al diritto di difendersi provando in giudizio - altresì ad un grado di giudizio di merito (l'appello).

Orbene, nel caso in esame, ciò non collide con quanto comprovato dagli atti di indagine (le dichiarazioni, i documenti, le annotazioni di Polizia Giudiziaria e le consulenze tecniche presenti in atti dimostrano come la dinamica del sinistro sia da addebitare alla condotta colposa dell'indagato, al quale può, dunque, ascrivere sia la responsabilità per il decesso di [REDACTED] e [REDACTED] che per le lesioni patite da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]). Non sussistono inoltre, per il reato oggetto della richiesta, cause di non punibilità, fattispecie di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato per cause preesistenti alla istanza stessa e non scaturenti dal suo accoglimento. Nel caso di specie, pertanto, non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Questo Giudice, inoltre, ritiene che sia la qualificazione giuridica data dal Pubblico Ministero ai fatti contestati per i quali vi è richiesta ex art. 444 c.p.p. che l'applicazione e comparazione delle circostanze operata dalle parti, siano corrette. Sussiste infatti la circostanza di cui al comma VIII del contestato art. 589 -bis c.p., avendo [REDACTED] con la sua condotta e guida e violando le norme sulla circolazione stradale (in particolare, artt. 142 co. VII e 141 co. II C.d.S. - superamento del limite massimo di velocità, incapacità di governo del veicolo) provocato la morte di due persone e lesioni personali a più persone. Possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, stante lo stato di incensuratezza dell'imputato e le condizioni in cui l'uomo si trovava al momento dell'impatto.

Può dunque accogliersi la proposta di accordo delle parti, poiché la consulenza tecnica dell'Ing. Dario Vangi, consulente del Pubblico Ministero, convalida con argomentazioni solide, logiche e consequenziali la dinamica già ricostruita con chiarezza dalla P.G. sin dai primi rilievi grazie agli accertamenti tecnici condotti e alle informazioni acquisite dai soggetti presenti. Pertanto, deve affermarsi la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato: la causazione degli eventi mortali e lesivi è da attribuirsi esclusivamente alla imprudente condotta di [REDACTED] che si è posta altresì in violazione di specifiche norme del Codice della Strada: l'imputato, infatti, marciando a 92,5 km/h (velocità ben superiore al limite massimo imposto per il mezzo ossia 86 km/h, compreso il limite di tolleranza) ed a causa di una distrazione dovuta al lungo e pressoché ininterrotto pregresso periodo trascorso alla guida, non è stato in grado di porre in essere una manovra elusiva efficace e, nonostante la brusca frenata, ha tamponato i veicoli che lo precedevano sulla strada, fermi a causa di un blocco del traffico debitamente segnalato sia dal personale dell'Autostrada che dai cartelli a messaggio variabile. Trattasi indubbiamente di ostacolo sia prevedibile che evitabile, come dimostrato dalla condotta di guida dei conducenti delle altre autovetture e degli altri autoarticolati, i quali, nelle medesime condizioni, hanno correttamente e progressivamente rallentato la marcia, avendo così tutto il tempo necessario per arrestare i rispettivi mezzi in prossimità del blocco.

Tutto ciò premesso, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto del sopra evidenziato rilievo dei fatti per cui vi è richiesta di applicazione pena, la sanzione domandata in applicazione può ritenersi correttamente determinata e adeguata alle finalità di cui all'art. 27 co. III Cost. Deve infatti rilevarsi che, in considerazione della gravità degli eventi in giudizio, la pena base è stata individuata in anni quattro e mesi sei di



reclusione, in assenza di indici-criterio di cui all'art. 133 c.p., atti a determinare l'applicazione di una pena prossima al limite edittale minimo o, al contrario, a quello massimo.

Alla luce dell'entità della pena applicata, inoltre, [REDACTED] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Rilevato, infine, che alla condanna o applicazione pena su richiesta delle parti per il reato di omicidio colposo deve seguire l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222, co. II d. lgs. n° 285/1992 (così inciso dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 88/2019) e che tale applicazione sia sottratta dall'accordo delle parti ("in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità", così Cass. n. 24023/2020). Ebbene, dalla dinamica del fatto sopra ricostruita emerge la violazione di più norme del Codice della Strada (esaurientemente richiamate dal capo d'imputazione) nonché un notevole grado d'imprudenza che ha spinto [REDACTED] a permanere alla guida nonostante il lungo periodo trascorso a bordo dell'autoarticolato e la stanchezza accumulata (dato che risulta che l'uomo abbia fatto, nel corso della precedente notte, una pausa di poco più di due ore) ritenendo altresì opportuno il superamento del limite di velocità e del limite di tolleranza. Sebbene si comprenda che tale sconsiderata condotta sia stata motivata dalle necessità lavorative dell'uomo, non può ammettersi che egli conservi la licenza di guida, alla luce dell'estremo pericolo che ciò comporta e che, purtroppo, si è avverato nel caso di specie. Appare pertanto equo applicare la sanzione amministrativa accessoria più gravosa della revoca della patente di guida.

Devono infine essere applicate all'imputato, ai sensi degli artt. 29 e ss. c.p., le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la medesima durata della pena principale applicata.


Deve infine essere disposto il dissequestro degli ultimi reperi e la restituzione agli aventi diritto, non emergendo alcuna necessità del mantenimento del vincolo.

L'accordo raggiunto dalle parti riguarda anche la sostituzione della pena applicata con la detenzione domiciliare, ai sensi di quanto espressamente previsto dagli artt. 53 e 56 e ss. L. n. 689/1981.

Non sussistono ostacoli formali all'accoglimento di quest'ultima parte dell'accordo, atteso che la pena finale applicata con la presente sentenza, pronunciata ex art. 444 c.p.p. (anni tre e mesi sei di reclusione, già operata la riduzione per il rito), rientra nei limiti entro cui il nostro sistema consente la suddetta sostituzione. Premesso che l'imputato dispone di un'abitazione in [REDACTED], ove - anche attualmente - conserva la sua residenza anagrafica (come si evince dal certificato in atti, estratto in data 05.06.2024), anche un'eventuale esecuzione in altro Stato dell'Unione Europea, diverso da quello italiano, non si pone in contrasto con il contenuto del citato art. 56, secondo cui "la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato" ed ancora "il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predisporre il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare".

Non si rintracciano nel caso di specie, infine, esigenze peculiari quali il pericolo di commissione di altri reati o necessità di tutela della persona offesa, considerato altresì che, per quanto dichiarato dal difensore nella sua richiesta di applicazione pena, [REDACTED] non svolge più la professione di autista ma si è trasferito in Francia e attualmente sta svolgendo attività lavorativa come operaio nel settore edilizio a Nantes, sebbene con contratto a tempo determinato, presso POLYM, con sede in rue Hector Berlioz - Nantes 44000. Non sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, soggetto incensurato. La documentazione allegata alla richiesta evidenzia altresì l'ospitalità offerta nella città francese da parte del fratello dell'imputato, [REDACTED] (n. 16.11.1986 in Tunisia), il quale risiede a Nantes presso l'indirizzo 10 Rue St. Jean de Luz - Nantes 44100 (tra gli allegati è altresì presente il relativo contratto di locazione di immobile ad uso abitativo) e il trasferimento in Francia del nucleo familiare dell'imputato, costituito dai figli minorenni, che ivi frequentano la scuola. Deve pertanto ritenersi che, anche nella città di Nantes, l'imputato disponga di una stabile dimora. Orbene, considerata in particolare la presenza di tre figli minori d'età e le concrete necessità lavorative dell'imputato, questo Giudice concorda con le parti in merito alla maggiore idoneità della detenzione domiciliare, quale misura sostitutiva, alla rieducazione e all'effettivo reinserimento sociale del condannato, consentendo a quest'ultimo di non recidere i rapporti con il mondo del lavoro e con la famiglia. L'entità della pena applicata, d'altronde, non consente di accedere alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/81.

Con riferimento alla fattibilità dell'esecuzione in altro Stato dell'Unione Europea, deve rammentarsi che, con la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del "principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle



decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive", il legislatore europeo è intervenuto anche sulla materia dell'esecuzione penale al fine di coordinare quei casi in cui una "sanzione sostitutiva" sia emanata in un Paese ed eseguita in un altro. Si tratta di un atto teso a dare attuazione ad alcuni principi fondanti l'Unione, quali il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nonché la libertà di soggiorno e di circolazione nei vari Paesi membri. Si persegue, altresì, lo scopo espresso di "rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l'altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale".

Il recepimento è avvenuto in Italia con il D. Lgs. n. 38/2016, il cui oggetto è costituito, tra gli altri, dalla "sanzione sostitutiva" ovvero da "una sanzione, diversa della pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni" (art. 2 lett. e).

In merito alla possibile riconducibilità a tale figura delle misure alternative alla detenzione (ovvero quegli strumenti disciplinati dalla legge di ordinamento penitenziario che permettono al condannato di scontare una pena in regime diverso rispetto a quello detentivo) la giurisprudenza di legittimità e di merito ha recentemente adottato un'interpretazione estensiva, affermando che la ratio di fondo delle sanzioni sostitutive e degli obblighi previsti all'art. 4 del decreto citato è perfettamente compatibile con le prescrizioni previste nella maggior parte delle misure alternative, cosicché l'esclusione delle seconde dal regime normativo delle prime non sarebbe adeguatamente giustificabile. In tal senso, ad esempio, la Corte di Cassazione, I Sezione Penale, con la sentenza n. 20977/20 ha espressamente previsto che "a seguito dell'entrata in vigore del d.lvo n. 38/2016, sia consentita l'ammissione dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche quando l'esecuzione della misura debba svolgersi in Stato estero membro dell'Unione Europea, dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo".

Non può inoltre ignorarsi, alla luce dell'evidente analogia dei casi, la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e il D.lgs. n. 36/2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, sulla base del quale la giurisprudenza italiana ha argomentato ai fini della concreta possibilità di eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari (in quanto si tratta di misura che, imponendo l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo) in uno Stato dell'Unione diverso da quello che ha emesso la relativa ordinanza (sul punto, si veda ord. 8 maggio 2024 - Tribunale Riesame di Torino).

Quanto alle prescrizioni imposte all'imputato, che consistono nell'obbligo di permanere nel domicilio dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del mattino e negli ulteriori obblighi dettagliatamente indicati in dispositivo, si precisa che verrà ritirato il passaporto e sarà disposta la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente ma l'imputato dovrà ovviamente essere autorizzato, qualora non si trovi al momento dell'esecuzione sul territorio francese, a raggiungere il luogo della detenzione domiciliare.

P.Q.M.

Visti gli articoli 444 e seguenti c.p.p.,

APPLICA

a ~~REZZEDINI ALBERTO~~ su richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, calcolato l'aumento per la circostanza di cui all'art. 589 -bis co. VIII c.p., considerata la riduzione per il rito prescelto, la pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione.

Visto l'art. 445, comma 1 c.p.p.,

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 222 d. lgs. n. 285/1992,

APPLICA

la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ordina la trasmissione della presente sentenza alla Prefettura, a seguito del passaggio in giudicato, per quanto di competenza.



Visti gli artt. 29 e ss. c.p.,

APPLICA

all'imputato le pene accessorie dell'interdizione dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale applicata.

Visti gli artt. 262 e ss. c.p.p.,

ORDINA

il dissequestro dei beni ancora sottoposti al vincolo e la loro restituzione agli aventi diritto.

Visti gli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 ss. e 56 l. 689/1981

SOSTITUISCE

la pena detentiva sopra indicata nella pena della detenzione domiciliare per la stessa durata della pena sopra indicata e per l'effetto, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza o la stabile dimora del condannato (e quindi, per quanto rappresentato in motivazione anche presso l'abitazione del fratello, all'indirizzo 10 Rue St. Jean de Luz - Nantes 44100), con obbligo di permanenza domiciliare dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del mattino.

SOTTOPONE

[REDACTED], nato in **[REDACTED]** alle seguenti prescrizioni (fatte salve quelle diverse o ulteriori che saranno eventualmente applicate dal magistrato di sorveglianza nella fase esecutiva ex art. 62 e 64 l. 689/1981):


- ❖ il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- ❖ il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- ❖ l'obbligo di permanere nell'ambito della Regione di residenza o di dimora abituale al momento della esecuzione;
- ❖ il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente (salva l'autorizzazione a recarsi nel Paese di esecuzione della detenzione domiciliare);
- ❖ l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena;

Visti gli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 66 l. 689/1981

AVVERTE

[REDACTED] che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni sopra richiamate, la pena sostitutiva potrà essere revocata, con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita in data odierna;

INVITA



le Forze dell'Ordine ed il competente U.E.P.E. OVVERO l'organo preposto alla sorveglianza nel luogo di esecuzione della detenzione domiciliare a segnalare immediatamente ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Visti gli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 65 l. 689/1981

INCARICA

le Forze dell'Ordine competenti per territorio, unitamente al competente U.E.P.E., OVVERO l'organo che sarà appositamente delegato nel luogo di esecuzione della detenzione domiciliare dei controlli funzionali alla verifica circa il rispetto dell'esecuzione della pena sostitutiva e comunque dell'adempimento delle prescrizioni imposte al prevenuto.

Motivazione contestuale.

Siena, 06.06.2024

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Sonia Caranelli



Depositato in udienza il 06/06/2024

Addetta all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Braschiello Francesca